

Ai Gruppi Parlamentari dell'
Arco Costituzionale

PROPOSTA DI INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SUL PROBLEMA DELLE
DOMANDE RESPINTE

In merito alle domande di ammissione al servizio civile sostitutivo previsto dalla legge 15 dicembre 1972 n° 772, si interroga il Signor Ministro della Difesa sulla validità della Commissione incaricata a dar parere sulle domande presentate, come dall'art. 3 della legge suddetta, in quanto da una riunione della 'Commissione Nazionale per le Domande Rispinte' (istituita dalla Lega Obiettori di Coscienza) è emersa una netta posizione contro il riconoscimento dell'autorità della sopracitata Commissione Ministeriale.

Tale posizione è così motivata:

1) rifiuto della Commissione alla luce del principio della libertà di pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione. La Commissione infatti, entrando in giudizio sulle idee e le motivazioni manifestate dagli obiettori che presentano domanda di ammissione al servizio civile sostitutivo, non rispetta il principio di libertà sancito dalla medesima.

2) rifiuto della Commissione in quanto esprime parere negativo sulle domande basandosi su 'Informazioni Ufficiali' alquanto arbitrarie. Gli esempi qui sotto riportati documentano la estrema superficialità delle motivazioni adottate:

a) Libralon Sergio, domanda respinta per essersi "limitato a contestare la legittimità di ogni accertamento sulla sussistenza di profondi motivi di ordine morale o filosofico o religioso" ponendo quindi un'apresa di posizione in cui si sosteneva, giustamente, che "lo Stato, per la sua stessa ideologia e per la stessa Costituzione, può solamente vagliare e giudicare i miei comportamenti eventualmente delittuosi; mai i miei pensieri, la mia coscienza, contro la mia volontà".

b) Maggèto Roberto, domanda respinta perchè "con il suo comportamento nella vita di relazioni, ha dimostrato di non possedere quei requisiti che la legge pone a fondamento del riconoscimento dell'obiezione di coscienza". L'estrema genericità e l'insostenibile pretestuosità della motivazione del rifiuto sono evidenti e contrastano con la reale personalità dell'obiettore.

c) Gregorini Flavio, Treccani Giulio e Iaizzi Nicola, hanno avuto la domanda respinta: per "comportamento non coerente agli ideali a cui la legge si ispira" nel caso di Treccani, il Gregorini lo si accusa di essere un "individuo tendente alla violenza", lo Iaizzi è accusato di avere un "carattere aggressivo e violento" e per tale motivo la sua domanda è stata respinta. In tutti

i casi mancano però elementi di prova a fondatezza di tali accuse.

d) Pane Angelo, Vaghi Raffaello, Ballarin Enrico, Zilio li Daniele, Pensabene Ugo, hanno avuta risposta negativa per "aver orientato la propria vita in base a principi antisociali, essere di mediocre condotta morale e frequentare ambienti dove droga e violenza sono spesso strettamente collegati". Anche in questo caso si vuol giudicare in una totale assenza di prove e solo su arbitrarie supposizioni. Inoltre non si è in grado di capire quale ridicolo e distorto metodo viene adottato per definire una persona di mediocre condotta morale. Nel caso di Vaghi, per altro, non è stato valutato il fatto che egli abbia svolto un lavoro di volontariato non retribuito presso ospedali e che attualmente insegna presso l'Enaip (ACLI) con lavori per l'integrazione sociale degli handicappati.

e) Taddei Andrea, Stinchi Aurelio, Molini Corrado, domanda respinta per aver partecipato all'ammissione al corso Allievi Ufficiali di Complemento nel caso dei primi due, il terzo per aver presentato domanda di ammissione all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Ciò, secondo il Ministero, escluderebbe la veridicità della loro affermazione di essere contrari in ogni circostanza all'uso delle armi. L'atteggiamento del Ministero esclude categoricamente la possibilità per ogni individuo di modificare nel tempo i propri convincimenti.

f) Polotti Roberto Firno, Vicard Achille, Zizioli Antonio, domanda respinta per non aver specificato le ragioni e i fondamenti della loro obiezione di coscienza, laddove nella domanda si parla molto chiaramente, sia pure in modo generale, di convinzioni morali, filosofiche e religiose.

g) Maccarinelli Fabio, domanda respinta per presunto uso e spaccio di sostanze stupefacenti peraltro non provato in alcun modo.

h) Saviolo Michele, domanda respinta per un mancato "convincimento circa l'esistenza di profondi motivi morali e filosofici" accusandolo di "particolari disposizioni alla violenza" anche in relazione a fatti successi in periodi adolescenziali e dai quali aveva ottenuto il perdono giudiziario.

I casi qui esposti rappresentano comunque soltanto alcuni episodi tipici e rappresentativi delle decine di casi di cui siamo a conoscenza.

3) Non si accetta la Commissione in quanto costituisce un inutile e gravoso ostacolo alla procedura di approvazione delle domande dal momento che non vengono rispettati i tempi previsti dalla legge 772. Per esempio, gli obiettori implicati al precedente punto 2, oltre al fatto di vedersi respinta la domanda, hanno dovuto attendere tutti per periodi ben superiori a sei mesi (di cui all'art. 3 della legge 772) prima di avere una risposta in merito.

Si chiede A) che il Ministro si pronunci in modo chiaro e definitivo, anche in previsione di una nuova normativa che abroghi la sopracitata Commissione. B) che comunichi il numero esatto degli obiettori che hanno avuto la domanda respinta anno per anno.